

DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2024
266/2024/E/EEL

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA IN MATERIA DI UTILIZZO DI PROCESSI E SERVIZI DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1301^a riunione del 2 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2023, 613/2023/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del dPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con la deliberazione 273/05, l'Autorità ha sottoscritto un Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore elettrico;
- la legge 99/09 stabilisce che l'Autorità possa avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici e dell'Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 ha previsto l'istituzione di un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) presso l'Acquirente Unico, per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la deliberazione 82/2014/R/eel regola, nell'ambito del SII, l'attività di verifica dell'abbinamento tra il codice POD associato a un punto di prelievo dell'energia elettrica e i dati identificativi del cliente finale titolare del punto (c.d. servizio di *pre-check*);
- la deliberazione 487/2015/R/eel e, in particolare l'Allegato A, definisce le disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una

nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo, c.d. *switching* nel settore elettrico;

- l'accesso al servizio di *pre-check* è finalizzato alla corretta formulazione di una richiesta di *switching* ai sensi della deliberazione 487/2015/R/eel e può essere effettuato solo dopo la sottoscrizione di un contratto di vendita da parte del cliente finale;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 come successivamente modificato e integrato, definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII, stabilendo che l'identificazione dei processi gestiti nell'ambito del SII, nonché la definizione e le modalità di attuazione dei medesimi, compete all'Autorità;
- nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6, lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10, il Gestore del SII supporta l'Autorità inviando, a cadenze prestabilite, attraverso idonea reportistica e relazioni puntuali, dei rapporti sui processi gestiti tramite il SII, al fine di consentire di accertare il rispetto degli adempimenti da parte degli operatori Utenti del SII;
- dall'esame di tali rapporti inviati dal Gestore del SII all'Autorità è emerso che un'impresa di vendita di energia elettrica ai clienti finali non avrebbe rispettato gli adempimenti previsti dalla regolazione del servizio di *pre-check*;
- la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità ha richiesto l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di vendita in relazione all'utilizzo del SII.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- procedere al controllo del rispetto degli adempimenti nell'uso del SII tramite una verifica ispettiva presso un'impresa di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
- individuare l'impresa da assoggettare alla verifica di cui al precedente punto sulla base delle evidenze acquisite dall'esame dei rapporti inviati dal Gestore del SII all'Autorità;
- prevedere che l'attività di verifica sopra descritta sia svolta nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza

DELIBERA

1. di approvare una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di vendita di energia elettrica ai clienti finali in materia di adempimenti connessi all'utilizzo del Sistema Informativo Integrato, da effettuare entro il 31 dicembre 2024, secondo le modalità definite nel documento "*Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di vendita di energia elettrica in materia utilizzo di processi e servizi del Sistema Informativo Integrato: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

2. di disporre che la verifica ispettiva di cui al precedente punto 1. possa essere effettuata congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2024;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini